

D.G.R. 18 gennaio 2010, n. 33 (1).

Approvazione degli indirizzi relativi alla istituzione del fondo regionale di garanzia finalizzato a garantire la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane in momentanea difficoltà.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 27 gennaio 2010, n. 4, parte seconda.

La Giunta regionale

Viste la legge regionale n. 41/2005 e la legge regionale n. 40/2005;

Considerato che nel Piano integrato sociale regionale 2007-2010, approvato con Delib.C.R. 31 ottobre 2007, n. 113:

- al paragrafo 4.1.3 si ribadisce l'importanza della sperimentazione di nuovi modelli di intervento a sostegno delle famiglie, in particolare a quelle che si trovano in condizioni di particolare difficoltà;

- al paragrafo 6.1 si precisa che, al fine di sostenere l'assunzione delle responsabilità familiari e genitoriali, occorre sostenere le famiglie attraverso interventi differenziati, tesi ad integrare tutte le politiche settoriali, con particolare riferimento all'implementazione di prestazioni sociali tra le quali compare anche l'accesso al credito;

Considerato che, in attuazione delle previsioni contenute nel citato PISR 2007-2010, si ritiene opportuno istituire un fondo regionale di garanzia, finalizzato a garantire la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane in momentanea difficoltà promuovendo, al contempo, il coinvolgimento del sistema bancario che, apprezzando il valore di detta garanzia, conceda i finanziamenti a tassi massimi agevolati e crei le migliori condizioni di accesso al credito per i soggetti beneficiari;

Vista la propria Delib.G.R. 12 novembre 2007, n. 790 con cui si approva lo schema del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Banche per la definizione della collaborazione del sistema bancario toscano all'attuazione dei progetti di intervento regionale, rinviando a successivi atti di Giunta l'individuazione degli interventi regionali da attuare con il coinvolgimento del sistema bancario, nel rispetto dei termini e dei vincoli indicati nel Protocollo stesso;

Visto che il suddetto Protocollo di Intesa è stato firmato il 14 dicembre 2007;

Precisato che ogni specifico e successivo intervento è quindi da individuare con Delibera di Giunta e deve essere formalizzato con specifico Accordo di Progetto Regione-Banche, redatto secondo lo schema approvato con la citata Delib.G.R. n. 790/2007 e da sottoscrivere a cura del Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

Ritenuto altresì necessario approvare gli indirizzi per il funzionamento del suddetto fondo, all. "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto quindi di demandare alla D.G. Diritto alla salute e politiche di solidarietà tutti gli atti necessari relativi alla gestione del fondo regionale di garanzia da parte del soggetto gestore nonché l'approvazione del relativo regolamento contenente le specifiche tecniche per il funzionamento di tale fondo;

Ritenuto opportuno dare mandato alla D.G. Diritto alla salute e politiche di solidarietà, in raccordo con la D.G. Bilancio e finanze, di attivarsi presso il sistema bancario firmatario del Protocollo d'Intesa sopra richiamato al fine di addivenire, tenuto conto dei suddetti indirizzi, ad uno specifico Accordo di Progetto che definisca le condizioni della collaborazione fra le parti;

Ritenuto altresì di stimare in Euro 23.400,00 (IVA inclusa) il compenso per il soggetto gestore che sarà individuato con successivi atti dalla D.G. Diritto alla salute e politiche di solidarietà;

Preso atto della volontà di destinare la somma complessiva di Euro 1.200.000,00 alla costituzione del fondo;

Considerato che per l'attuazione dell'intervento è necessario costituire a livello territoriale una rete regionale di Centri di Ascolto e a livello provinciale un Comitato del microcredito, che saranno promossi in collaborazione con le Reti associative, per lo svolgimento delle attività indicate

nell'allegato "A" e pertanto si prevede di destinare per tale attività un contributo pari a Euro 50.000,00;

Ritenuto di dover prenotare ai fini della costituzione del fondo l'importo di Euro 1.200.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2010:

- cap. 22076 Euro 500.000,00

- cap. 24047 Euro 700.000,00;

Ritenuto di dover prenotare Euro 23.400,00 sul cap. 22039 del bilancio di previsione 2010 quale compenso da assegnare al soggetto gestore;

Ritenuto di dover prenotare Euro 50.000,00 sul cap. 22040 del bilancio di previsione 2010 quale contributo alle Reti Associate;

Preso atto altresì che la copertura finanziaria delle somme di Euro 500.000,00, Euro 23.400,00 ed Euro 50.000,00 è assicurata nell'ambito dei fondi vincolati iscritti rispettivamente ai capitoli di spesa 22076, 22039 e 22040 del bilancio 2009, richieste a titolo di avanzo vincolato sugli stessi capitoli del bilancio 2010, ai sensi dell' art. 34 comma 6 lettera a) della L.R. n. 36/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che l'importo di Euro 700.000,00 sul cap. 24047 verrà stornato mediante apposita variazione di bilancio su un nuovo capitolo avente adeguata classificazione economica;

Dato atto che i successivi impegni di spesa da parte del dirigente competente saranno subordinati all'esecutività delle variazioni di bilancio di cui ai precedenti paragrafi;

Vista la L.R. 23 dicembre 2009, n. 78 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e il bilancio pluriennale 2010-2012;

Vista la Delib.G.R. 28 dicembre 2009, n. 1298 che approva il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012;

A voti unanimi

Delibera

1. di approvare gli indirizzi (all. "A" al presente atto) relativi all'istituzione del fondo regionale di garanzia, finalizzato a garantire la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane in momentanea difficoltà;

2. di incaricare la D.G. Diritto alla salute e politiche di solidarietà di individuare con successivi atti il soggetto gestore del fondo di garanzia nonché di approvare il relativo regolamento contenente le specifiche tecniche per il funzionamento di tale fondo;

3. di dare mandato alla D.G. Diritto alla salute e politiche di solidarietà, in raccordo con la D.G. Bilancio e finanze, di attivarsi presso il sistema bancario firmatario del Protocollo d'Intesa 14 dicembre 2007 al fine di addivenire, tenuto conto del presente atto, ad uno specifico Accordo di Progetto che definisca le condizioni della collaborazione fra le parti volta a massimizzare la diffusione e l'efficacia dello strumento di intervento di garanzia regionale;

4. di prenotare ai fini della costituzione del fondo l'importo di Euro 1.200.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2010:

- cap. 22076 Euro 500.000,00

- cap. 24047 Euro 700.000,00;

5. di prenotare Euro 23.400,00 sul cap. 22039 del bilancio di previsione 2010 quale compenso da assegnare al soggetto gestore;

6. di prenotare Euro 50.000,00 sul cap. 22040 del bilancio di previsione 2010 quale contributo alle Reti Associate;

7. di dare atto che la copertura finanziaria delle somme di Euro 500.000,00, Euro 23.400,00 ed Euro 50.000,00 è assicurata nell'ambito dei fondi vincolati iscritti rispettivamente ai capitoli di spesa 22076, 22039 e 22040 del bilancio 2009, richieste a titolo di avanzo vincolato sugli stessi capitoli

del bilancio 2010, ai sensi dell' art. 34 comma 6 lettera a) della L.R. n. 36/2001 e successive modifiche e integrazioni;

8. di dare atto che l'importo di Euro 700.000,00 sul cap. 24047 verrà stornato mediante apposita variazione di bilancio su un nuovo capitolo avente adeguata classificazione economica;

9. di dare atto che i successivi impegni di spesa da parte del dirigente competente saranno subordinati all'esecutività delle variazioni di bilancio di cui ai precedenti paragrafi;

10. di dare mandato alla D.G. Diritto alla salute e politiche di solidarietà di assumere i provvedimenti necessari all'attivazione del fondo;

11. di incaricare il Presidente della Giunta o suo delegato a sottoscrivere l'Accordo di Progetto tra Regione Toscana e Banche, nel rispetto dello schema di Accordo approvato con Delib.G.R. 12 novembre 2007, n. 790.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale n. 23/2007.

Allegato A

Indirizzi per la costituzione del fondo di garanzia per piccoli prestiti alle famiglie

Finalità

La crisi economica che ha colpito il paese, compresa la nostra regione, rende necessario intervenire con misure specifiche ed a tal fine appare opportuno costituire un fondo speciale per la prestazione di garanzie alle famiglie in momentanea difficoltà che difficilmente possono accedere al sistema del credito.

Anche nel Piano integrato sociale regionale 2007-2010, si ribadisce l'importanza della sperimentazione di nuovi modelli di intervento a sostegno delle famiglie e si precisa che l'aiuto alle famiglie deve trovare forme differenziate compreso l'accesso al credito.

Lo strumento del microcredito può aiutare le famiglie a superare difficoltà temporanee e contingenti relative a motivi di salute e/o mutamenti nella condizione familiare, alloggiativa, scolastica, formativa, lavorativa.

Beneficiari

Cittadini dei paesi aderenti all'Unione Europea e cittadini di altri paesi se in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno che:

a) abbiano la residenza anagrafica in un Comune della Regione Toscana;

b) abbiano compiuto i 18 anni di età;

c) non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) siano valutati dalla rete dei centri di ascolto con i quali verrà sottoscritto un Protocollo d'intesa sulla base di un concreto e percorribile progetto; in particolare i richiedenti non devono evidenziare una situazione di indebitamento tale da pregiudicarne ogni capacità di rimborso del finanziamento;

e) non fruiscono contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità, fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.

Garanzia

- Il fondo, costituito per € 1.200.000,00 escluse le spese di gestione è destinato a garantire finanziamenti bancari a fronte di spese per le necessità precisate

- Importo massimo del finanziamento 4.000,00 Euro

- Tempo di rimborso massimo 60 mesi
- Tasso concordato con le banche aderenti al progetto sulla base dello spread previsto dallo specifico accordo Banche/Regione Toscana
- La garanzia è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata senza alcun onere o spesa a carico dei soggetti beneficiari
- La garanzia rilasciata copre fino all'importo massimo dell'80% dell'ammontare.

Modalità di attuazione dell'intervento

A livello territoriale si costituisce e si struttura una rete regionale di Centri di Ascolto, promossa in collaborazione con le Reti Associative e aperta a tutte le esperienze, già esistenti ovvero che potranno sorgere, coerenti con gli obiettivi del progetto di microcredito della Regione Toscana.

Tali Centri svolgeranno opera di accompagnamento delle famiglie sia nella fase di predisposizione della domanda che nella fase di restituzione del credito concesso. Verrà creato a livello provinciale un Comitato del credito con il compito di esaminare le domande pervenute dai Centri di Ascolto, di dichiararne l'ammissibilità e di darne comunicazione al soggetto gestore.